



Il Presidente della Repubblica

VISTO l'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività dei Commissari straordinari del Governo;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, e successive modificazioni, recante norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi;

VISTA la legge 14 novembre 2012, n. 203, recante disposizioni per la ricerca delle persone scomparse e, in particolare, l'articolo 1, comma 4, nella parte in cui stabilisce l'obbligo per l'ufficio di polizia all'atto del recepimento della denuncia di scomparsa, di dare immediato avvio alle ricerche e contestuale comunicazione al prefetto "per il tempestivo e diretto coinvolgimento del commissario straordinario per le persone scomparse, nominato ai sensi dell'articolo 11, della legge 23 agosto 1988, n. 400";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2008 con il quale è stata determinata la struttura organizzativa dell'Ufficio commissariale per la ricerca delle persone scomparse;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, con il quale sono stati determinati gli adempimenti e gli obblighi a cui il Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse deve assolvere durante l'espletamento del mandato;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2016, con il quale il prefetto dott. Vittorio Piscitelli, già nominato Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse negli anni 2014 e 2015, è stato confermato nel menzionato incarico per un ulteriore anno, fino al 29 dicembre 2016;

TENUTO CONTO dell'efficacia dell'azione d'impulso posta in essere dal Commissario straordinario del Governo in merito a iniziative volte a favorire la ricerca delle persone scomparse e a garantire alle famiglie un maggiore sostegno da parte delle istituzioni;

CONSIDERATA, pertanto, le necessità di assicurare continuità e definitività alle linee di intervento avviate dal Commissario straordinario volte a fronteggiare il grave fenomeno delle persone scomparse, stante l'interesse alle problematiche poste alla base delle funzioni commissariali consolidatosi nel tempo nel tessuto sociale e normativo;

VISTE le relazioni sull'attività svolta nell'anno 2016 presentate dal Commissario straordinario del Governo, prefetto dott. Vittorio Piscitelli;

VISTO il curriculum vitae del prefetto dott. Vittorio Piscitelli;

VISTA la dichiarazione rilasciata dal prefetto dott. Piscitelli in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico in parola;

Il Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella



Il Presidente della Repubblica

RITENUTO, pertanto, di procedere alla conferma del Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse, ai sensi della richiamata legge n. 400 del 1988, per un ulteriore periodo a decorrere dal 30 dicembre 2016;

VISTA la nota n. 25714, del 19 dicembre 2016 con la quale il Ministro dell'interno si dichiara favorevole alla riconferma nell'incarico di Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse del prefetto dott. Vittorio Piscitelli;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 dicembre 2016;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri.

DECRETA:

Art. 1

Il prefetto dott. Vittorio Piscitelli è confermato, a decorrere dal 30 dicembre 2016 e fino al 14 febbraio 2018, Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse, con i poteri previsti dall'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e con i compiti di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, citato in premessa.

Art. 2

Restano ferme le previsioni degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009.


Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi di controllo per la registrazione e ne sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Dato a **ROMA Addì - 5 GEN. 2017**

yl. Montanari

V. Piscitelli

10/1/2017 32/2017
Seofini



Quirino

CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M.
MINISTERI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERI
Reg.ne - Prev. n. *121*

12 GEN 2017

IL MAGISTRATO *Q*